Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014, commi 611 e ss.), pertanto, con l'obiettivo di accelerare e dare concretezza al processo di razionalizzazione della spesa pubblica a livello locale e favorire la tutela della concorrenza, è intervenuta integrando le norme che dettano vincoli alla costituzione di società partecipate, imponendo l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette. Sono sottoposti a tale obbligo: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; gli enti locali; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici; le autorità portuali.

La normativa citata individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Le riportate disposizioni delineano un orizzonte temporale entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di spending review: un anno.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione - disciplina generale

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,047%

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa al Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, al Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali (CISA 24) e al Consorzio gestione rifiuti basso novarese.

La partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Acqua Novara VCO SPA

La Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio dell' ATO1 Piemonte e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

La Società Acqua Novara VCO, nel Comuni di San Pietro Mosezzo, gestisce il servizio di fognatura e depurazione, mentre il servizio di acquedotto è gestito da un soggetto privato salvaguardato "ex cipe" la cui competenza risulta riconducibile direttamente all'Amministrazione Comunale (soggetto competente ai sensi dell'art.1, titolo 1, Allegato A 643/2013) ovvero: Società Acque Potabili SpA.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Acqua Novara VCO spa (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Numero degli amministratori 5

Numero dipendenti: 264

Risultato d'esercizio				
2011 2012		2013	2014	
+ 857.066	+ 2.363.706 euro	+ 1.739.715 euro	+2.066.506	

Fatturato					
2011	2012	2013	2014		
54.478.082	57.571.192 euro	59.765.146 euro	65.276.80		

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Acqua Novara VCO spa: Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale				
Attiv o	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00	
B) Immobilizzazioni	77.633.846	111.910.036	118.537.841	125.088.762
C) Attivo circolante	54.195.473	50.104.540	43.955.588	43.010.129
D) Ratei e risconti	113.395	189.888	164.698	73.118
Totale Attivo	131.942.714	162.204.464	162.658.127	168.172.009

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	27.425.958	52.285.864	54.025.579	60.557.038
B) Fondi per rischi ed oneri	1.761.497	2.044.502	2.317.937	1.874.904
C) Trattamento di fine rapporto	1.846.018	1.832.316	1.852.065	2.575.967
D) Debiti	77.701.041	82.131.010	80.014.060	77.300.738
E) Ratei e Risconti	23.208.200	23.910.772	24.448.486	25.863.362
Totale passivo	131.942.714	162.204.464	162.658.127	168.172.009

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl: Conto Economico

Conto Economico				
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	54.478.082	57.571.192	59.765.146	65.276.080
B) Costi di produzione	-81.929.434	-54.201.167	-55.193.951	-57.073.769
Differenza	2.548.648	3.370.025	4.571.195	8.202.311
C) Proventi e oneri finanziari	-540.864	-1.127.595	-1.518.665	-2.003.144
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
E) Proventi ed oneri straordinari	0	-1.318.024	-196.569	-2.107.159
Risultato prima della imposte	2.007.784	3.560.454	3.249.099	4.092.008
Imposte	-1.150.718	-1.196.748	-1.509.384	2.025.502
Risultato d'esercizio	857.066	2.363.706	1.739.715	2.066.506

In considerazione del tipo di società e delle funzioni da esse espletate la società non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società.